



Provincia di Ancona

IX SETTORE
TUTELA DELL'AMBIENTE

Area Ecologia

Via Menicucci, 1 - 60100 ANCONA Tel. 071/58941 Telefax 071/5894420
Sito Web: www.provincia.ancona.it E-mail ufficio.ecologia@provincia.ancona.it

Prot. 7286
Allegati: 1

Ancona,

26 GEN. 2006

Spett.
API RAFFINERIA DI ANCONA SPA
Via Flaminia, 685
60015 - FALCONARA M.MA

Spett.le
Sig. Sindaco
P.zza Carducci, 4
60015 FALCONARA M.MA

Spett.le
Responsabile del Dipartimento
Provinciale dell'ARPAM di Ancona
Via C. Colombo, 106
60100 - ANCONA

Sezione Regionale del Catasto Rifiuti
C/o Dipartimento Provinciale
ARPAM di Pesaro
Via Barsanti, 8
61100 - PESARO

e.p.c

Aleg ✓
Brunetti ✓
Ceri ✓
Coppe ✓
Falschi x
Dipoli ✓
Morbido orig
Mantini ✓
Bencanti
Tomasoni
Bianca } hanno copie
Crespietro } 1/2 fax

OGGETTO: D.Lgs. 5/02/97 n. 22, artt.27- 28 - DITTA API RAFFINERIA DI ANCONA SPA - FALCONARA M.MA - Rilascio dell'autorizzazione per l'approvazione progetto e autorizzazione all'esercizio di un impianto per il recupero (R3-R5) di rifiuti liquidi provenienti dalla falda acquifera ubicato presso lo stabilimento API Raffineria di Ancona Spa, Via Flaminia, 685 - Falconara Marittima .

In allegato alla presente si trasmette l'autorizzazione n. 8 del 25/01/2006 relativa all'oggetto.

Al fine di rendere più agevole le operazioni di controllo, in particolare da parte di Organi accertatori diversi da questa Amministrazione, la ditta è tenuta a conservare nella sede operativa la suddetta autorizzazione e tutti gli atti progettuali .

In caso di inosservanza verrà disposto l'avvio del procedimento di sospensione dell'attività

Distinti saluti

Il Responsabile d'Area
Dott.ssa Antonella Fuselli



IX SETTORE TUTELA DELL'AMBIENTE

Ancona, 25/01/2006

AUTORIZZAZIONE N. 8/2006

OGGETTO: D.lgs. n. 22 del 5/2/1997, artt. 27-28.

Ditta: API RAFFINERIA DI ANCONA SPA

P. IVA/C.F.: 02077340426

Sede legale e sede impianto: Via Flaminia, 685 – FALCONARA M.MA

Approvazione progetto e autorizzazione all'esercizio di un impianto per il recupero (R3-R5) di rifiuti liquidi provenienti dalla falda acquifera ubicato presso lo stabilimento API Raffineria di Ancona Spa, Via Flaminia, 685 – Falconara Marittima.

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECOLOGIA

VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante l'attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi;

Vista la L.R. 28 ottobre 1999, n. 28, con la quale la Regione ha delegato alle Province le funzioni di approvazione dei progetti e di autorizzazione all'esercizio di attività relative ad impianti di recupero e di smaltimento rifiuti di cui agli articoli 27, 28 e 29 del D.lgs. 22/97 e che per tale attività la citata legge prevede che le Province si avvalgano del supporto tecnico-scientifico dell'ARPAM;

VISTO il Piano Regionale per la gestione dei rifiuti, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 284 del 15/12/1999;

VISTO il Piano Provinciale per la gestione dei rifiuti, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 60 del 19/4/2001 e modificato con D.C.P. n. 79 del 28/6/2004;

PRESO ATTO che tali deleghe sono state conferite alle Province dal 4/4/2002 con D.G.R. n. 639 del 3/4/2002;

VISTA la Delibera di Giunta di questa Provincia n. 228 del 9/7/2002, che ha definito i criteri dei procedimenti amministrativi relativi alle funzioni delegate dalla Regione Marche in materia di rifiuti ed in particolare quelli per il rilascio delle autorizzazioni



Provincia
di Ancona

di cui agli articoli 27 e 28 del D.lgs. 5/2/97 n. 22 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 387 del 12/7/2002, con la quale è stato approvato il Regolamento relativo alla composizione e al funzionamento della Conferenza di cui all'art. 27 del D.lgs. 22/97 e al rilascio delle autorizzazioni ai sensi degli artt. 27 e 28 del D.lgs. 22/97;

VISTA la richiesta pervenuta in data 14/04/2005 prot. 31112, con la quale la ditta in oggetto ha chiesto l'approvazione del progetto ed autorizzazione all'esercizio dell'impianto di recupero dei rifiuti liquidi provenienti dalla falda acquifera;

VISTA l'ulteriore documentazione fornita dalla ditta ad integrazione della domanda;

PRESO ATTO che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio con propria nota prot. 10808 del 27/05/2005 ha inviato propri chiarimenti in merito all'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di cui in oggetto, a seguito della richiesta di questa Provincia con nota n. 31705 del 18/04/2005;

VISTO il verbale della Conferenza dei Servizi del 20/12/2005 redatto dall'Area Segreteria Tecnica del VII Settore, ai sensi dell'art. 9 L.R. n°7/2004, dal quale emerge l'assenza di elementi ostativi al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale;

VISTA l'autorizzazione ai sensi dell'art. 11, comma 5, della LR 7/2004 e dell'art. 159 del D.lgs. 42/2004, rilasciata dal Dirigente del VII Settore con Determinazione n. 19 del 16/1/2006;

RITENUTO di accogliere quanto richiesto dalla ditta con prot. 31112 del 14/04/2005;

RITENUTO di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica o sospensione per evitare danni a persone ed a beni pubblici e privati ed in tutti gli altri casi in cui ciò si renda necessario nel pubblico interesse anche per cause non imputabili al titolare dell'autorizzazione e di subordinarlo, in ogni caso, alle altre norme regolamentari, anche regionali, più restrittive che dovessero intervenire in materia;

VISTO l'art. 107, comma 5, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'art. 45 della L. 80/98;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 554 del 1/8/2005, relativa alla delega di funzioni dirigenziali agli incaricati delle posizioni organizzative delle Aree del IX Settore;

APPROVA

Ai sensi dell'art. 27 del D.lgs. 22/97, il progetto presentato con prot. 31112 del 14/04/2005 e successive integrazioni dalla società **API RAFFINERIA DI**



Provincia
di Ancona

ANCONA SPA – Via Flaminia, 685 – Falconara Marittima, relativo alla realizzazione di un impianto per il recupero (R3-R5) di rifiuti liquidi provenienti dalla falda acquifera, presso lo stabilimento di Via Flaminia, 685 – FALCONARA MARITTIMA.

AUTORIZZA

ART. 1 - Ai sensi dell'art. 28 del D.lgs 22/97, la ditta in oggetto all'esercizio dell'impianto approvato col presente atto per il recupero di rifiuti liquidi provenienti dalla falda acquifera, presso lo stabilimento di Via Flaminia, 685 – FALCONARA MARITTIMA, fino al 25/01/2011, per le seguenti tipologie di rifiuti e relative operazioni di recupero di cui all'allegato C al D.lgs. 22/97:

Codice CER	Descrizione	Operazioni di recupero	Quantitativo massimo recuperabile
19 13 08	Acque di falda	R5 – consistente nella rimozione degli inquinanti – il prodotto ottenuto dovrà in parte essere riutilizzato nell'ambito delle unità di processo della raffineria, e per la parte restante potrà essere scaricato in falda o su corpo idrico superficiale	400 m ³ /h
16 03 05*	Prodotto petrolifero in galleggiamento sulla falda	R3 – consistente nella separazione dell'acqua dal rifiuto che potrà essere poi utilizzato come materia prima secondaria nella raffineria	4,5 m ³ /mese

ART. 2 – La ditta è tenuta al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- l'attività deve essere svolta in conformità al progetto approvato e alla documentazione trasmessa con prot. 31112 del 14/04/2005 e successive integrazioni; in sede di esercizio dell'impianto devono essere rispettate tutte le disposizioni di leggi statali e regionali vigenti in materia di smaltimento rifiuti, Albo Gestori Rifiuti, inquinamento atmosferico, acustico, sicurezza degli impianti, urbanistiche, igieniche e sanitarie, antincendio, scarico delle acque e quante altre emanate dalle Autorità Locali;
- la realizzazione e la gestione dell'impianto devono essere conformi al progetto approvato col presente atto, e nel rispetto delle norme in materia di gestione dei rifiuti, in materia di scarichi idrici e tutela delle acque, di emissioni in atmosfera, urbanistica, tutela della salute dell'uomo, rumore, igiene degli ambienti di lavoro, sicurezza, prevenzioni incendi ed etichettature, imballaggio e manipolazione delle sostanze pericolose; deve essere assicurata la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere funzionali ed impiantistiche;



Provincia
di Ancona

- c) entro 6 mesi dal ricevimento del presente atto la ditta dovrà realizzare un impianto di trattamento dei reflui liquidi allo scarico DEMI tale da garantire che qualunque quantità di reflui avviati allo scarico possieda rispetti i limiti previsti dal DM 471/99 compreso quello dettato dal Ministero dell'Ambiente per l'MTBE nelle Conferenze dei servizi del 11/1/2005 e del 8/11/2005, ossia 10µ/l;
- d) la ditta è autorizzata, fino all'entrata in esercizio dell'impianto di cui al punto precedente e comunque non oltre 6 mesi dal ricevimento del presente atto, ad effettuare lo scarico dei reflui in uscita dall'impianto di trattamento DEMI in corpo idrico superficiale, secondo i limiti di emissione riportati in tabella 3 allegato 5 del D.lgs. 152/99 previo ottenimento della relativa autorizzazione;
- e) in merito al rifiuto oleoso, il recupero testa-pozzo è autorizzato a condizione che tutta la materia prima secondaria venga avviata nei cicli di raffinazione propri della raffineria; le acque separate devono essere gestite come un rifiuto;
- f) la realizzazione di ulteriori impianti testa-pozzo potrà avvenire solo previo rilascio della relativa autorizzazione ex art. 28 D.Lgs. 22/97 da parte della Provincia, dietro individuazione, ad opera della Ditta, della nuova installazione e dichiarazione di conformità dell'impianto a quelli precedentemente autorizzati, fermo l'obbligo di rinnovo della istanza di Valutazione di Impatto Ambientale laddove la modifica progettuale superi le soglie dimensionali di cui all'art. 3, comma 3 L.R. 7/2004;
- g) le acque destinate alla reimmissione in falda e nelle acque superficiali dovranno rispettare i limiti tabellari di cui al D.M. 471/99, oltre a quello dettato dal Ministero dell'Ambiente per l'MTBE, ossia 10µ/l, salvo quanto previsto al punto c) della presente autorizzazione;
- h) le acque destinate al riutilizzo all'interno del processo di raffineria dovranno essere in possesso delle caratteristiche previste da progetto;
- i) in merito alla caratterizzazione chimica delle acque emunte la ditta deve prevedere un sistematico ed efficiente monitoraggio al fine di una corretta caratterizzazione dei rifiuti in ingresso;
- j) il quantitativo massimo dei rifiuti in entrata all'impianto TAF (trattamento acque di falda) è di 400 m³/h; tutto l'effluente in uscita dall'impianto TAF deve essere destinato al trattamento nell'impianto DEMI, dal quale almeno 260 m³/h devono essere destinate all'utilizzo all'interno della raffineria;
- k) entro 3 mesi dalla data di realizzazione dell'opera in oggetto ed inizio attività, deve essere presentata un'apposita valutazione di impatto acustico "post operam" con le sorgenti nello stato di funzionamento previsto nella valutazione "ante operam", redatta da un tecnico competente in acustica. I rilievi dovranno essere eseguiti in conformità al DM 16/03/98, in corrispondenza degli ambienti abitativi più vicini, (così come definiti all'art. 2 della L. 447/95) nel periodo di riferimento diurno e notturno. La relazione tecnica dovrà riportare il confronto con i limiti di emissione ed immissione (assoluto e differenziale) previsti dalla normativa vigente. La quantificazione del livello differenziale di immissione presso gli ambienti abitativi maggiormente esposti dovrà essere ottenuta o mediante misure dirette o mediante esplicito calcolo dei livelli sonori in facciata. La relazione tecnica, corredata di opportuna planimetria con indicati i punti di misura, i recettori ed i principali assi viari, dovrà essere inviata al Comune di Falconara M.ma, all'ARPAM di Ancona – Servizio Radiazioni/Rumore e alla Provincia di Ancona;
- l) è vietato effettuare miscele di rifiuti non consentite dall'art. 9 del D.lgs. 22/97;



Provincia
di Ancona

- m) presso l'impianto è vietato effettuare, senza la specifica autorizzazione/iscrizione da parte degli organi competenti, altre operazioni di smaltimento e di recupero di cui agli allegati B e C al D.lgs. 22/97;
- n) la ditta deve provvedere a trasmettere, **entro 30 giorni** dal ricevimento del presente atto, una garanzia finanziaria dell'importo di € 155.000 (euro centocinquantacinquemila). Tale garanzia deve essere effettuata con la costituzione di idoneo deposito cauzionale, costituito in una delle seguenti forme:
- pagamento in numerario presso la tesoreria provinciale;
 - deposito di titoli di Stato presso la tesoreria provinciale;
 - prestazione di atto di fideiussione irrevocabile a favore della Provincia di Ancona rilasciata da Istituto bancario o assicurativo.
- Gli atti di fideiussione devono essere rilasciati:
- per la fideiussione bancaria dalle aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D. 12/3/1936, n. 375;
 - per la polizza fideiussoria dalle società assicurative autorizzate ai sensi della L. 10/6/1982, n. 348 e del D.M. 18/3/1983 e successive modifiche ed integrazioni;
- In caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte di questa Amministrazione, la stessa dovrà essere ricostituita, in caso di continuazione dell'attività, nella stessa entità di quella originariamente determinata dal presente atto.** La garanzia finanziaria deve essere stipulata secondo i criteri e gli schemi approvati rispettivamente con Delibera di Giunta Provinciale n. 270 del 10/9/2002 e con Determinazione Dirigenziale del VII Settore n. 759 del 14/11/2002.
- o) la movimentazione dei rifiuti deve essere registrata nel registro di carico e scarico secondo le modalità di cui all'art. 12 del D.lgs. 22/97;
- p) la ditta è tenuta a comunicare alla Provincia ogni modifica o variazione riguardante il contenuto della presente autorizzazione o del progetto approvato con il presente atto; la ditta è tenuto inoltre a comunicare a questa Amministrazione ogni variazione che intervenga nella persona del legale rappresentante e del responsabile tecnico dell'esercizio dell'impianto, e la ditta è altresì tenuta a comunicare tempestivamente se nei confronti dei medesimi soggetti sia iniziata l'azione penale o sia stata proposta l'adozione di misure di sicurezza per le ipotesi di reato previste dalle leggi 27/12/1956, n. 1423 e 31/5/1965, n. 575, dal D.L. 6/9/1982, n. 629, convertito dalla L. 12/10/1982 n. 726, e dalle leggi 13/9/1982, n. 646 e 23/12/1982, n. 936.

ART. 3 - In caso di inottemperanza alle prescrizioni di cui alla presente autorizzazione, si procederà alla sospensione del presente atto, previa diffida.

ART. 4 - Sono fatti salvi gli eventuali diritti di terzi.

ART. 5 - Contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al T.A.R. Marche entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla sua notifica.

LS/gf

Il Responsabile dell'Area Ecologia
dott.ssa Antonella Fuselli

Il presente provvedimento viene emanato in n. 2 originali dei quali uno viene conservato agli atti presso l'Area Ecologia del IX Settore e l'altro rilasciato al richiedente in bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972 e successive integrazioni e modificazioni.